

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la sig.ra **Battaglia Cristina**, nata a Langenhage (EE) il 05.01.1971 (c.f. BT'T CST 71° 45Z 112D) e residente in Ragusa, via Donizetti n. 16, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. Marialuisa Tidona (c.f. TDNMLS81P42H163T - pec marialuisa.tidona@avvragusa.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Ragusa, via dott. Pluchino n. 16 **ricorrente**

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149

resistente

e

Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 92005900888), domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149 **resistente**

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f. 80018500829), domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n. 149 **resistente**

A) In data 01.09.2014 la sig.ra Battaglia è stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune-scuola primaria presso la Regione Lombardia (**doc.2**). Pertanto, avendo superato il relativo anno di prova, l'odierna ricorrente è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui all'ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016 (**doc.3**). Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.



Come indicato in seno alla citata procedura la sig.ra Battaglia è stata chiamata ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda la medesima inerente l'a.s. 2016/2017 ha indicato la provincia di Ragusa ("Sicilia 0023") (**doc.4**).

All'esito di tale procedura, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale della Lombardia anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0023.

Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.

Pertanto, non avendo ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima indicato, quest'ultima ha presentato domanda di mobilità anche per l'a.s. 2017/2018 e di cui alla citata ordinanza ministeriale (**doc.5**).

All'esito, tuttavia, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione nel luogo di preferenza territoriale (id est in Sicilia-Ambito 0023).

Deve precisarsi che anche per l'a.s. 2018/2019 la sig.ra Battaglia è stata nuovamente costretta a ripresentare domanda di mobilità di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018, anche in tal caso documentando il possesso dei titoli e il relativo punteggio nonché il diritto di precedenza (**docc. 6-7**). Neanche tale ultima domanda di mobilità ha sortito l'effetto sperato, non avendo ottenuto alcun trasferimento presso l'ambito indicato a titolo di preferenza.

Lo stesso è accaduto anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per cui l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità (**docc.8-9-10**) secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019 (**doc. 11**), documentando il possesso dei titoli.

Tuttavia anche in tal caso la stessa non ha ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima designato e ciò nonostante la medesima abbia in tutte le domande di mobilità allegato!

Si precisa, inoltre, che la sig.ra Battaglia è stata assegnata provvisoriamente per l'a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Scolastico Mariele Ventre di Ragusa (**doc.12**).

Deve, al riguardo, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e che, comunque, solo fino al 31.08.2021 la medesima è stata collocata presso la Provincia di Ragusa. Pertanto, dall'01.09.2021 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione di assegnazione definitiva.



La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale della Lombardia, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia-Provincia di Ragusa, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

B) Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio.

Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra.

Sul punto, va osservato che la sentenza n. 10964/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha certificato l'errore in cui è incorso il Ministero dell'istruzione con l'ordinanza ministeriale 241/2016 poiché *"...è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola..."*. Conseguentemente è stata dichiarata l'illegittimità della suddetta procedura, la quale ha violato gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dunque i precetti di imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità espressamente dedotti e i basilari principi costituzionali di parità di trattamento, equità e giustizia.

Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A., la quale si è limitata a comunicare il disposto trasferimento con una mera mail.

Non sfuggerà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Ed ancora: *"...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo*



presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esterni, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..." (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013).

Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia.

Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie.

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che *"... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*

Come è noto, con successiva Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data è stata ulteriormente integrata, del tutto illegittimamente, la previsione di cui al richiamato art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Infatti, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che *"...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."; mentre per gli "...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale...".*

In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a



richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Come, dunque, evidenziato anche dal TAR Lazio con la summenzionata sentenza non sono stati indicati né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha demandato e stabilito i trasferimenti senza alcuna cognizione di causa, comportando solo gravi disparità di trattamento fra i docenti delle diverse fasi di appartenenza. Tutto ciò –si ribadisce- con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4, 35.

Infatti si consideri che per la classe di concorso -scuola primaria- in oggetto all'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017 è stato attribuito il punteggio pari a n. 36. Nonostante, dunque, il predetto punteggio, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da numerosi docenti, siccome evincibile dalla graduatoria allegata (**doc.13**). Queste ultime, infatti, sono state trasferite presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa.

Tale circostanza si è verificata, dunque, anche per gli anni successivi.

Infatti, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 48 (cfr. doc.5).

Anche in tal caso, l'odierna ricorrente è stata preceduta ancora in graduatoria da numerosi docenti aventi un punteggio inferiore (**doc.14**).

Analogamente, in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019 all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 66 (cfr. doc.6). Anche in tal caso, la medesima è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore siccome indicato in seno alle graduatorie allegate, i quali sono stati trasferiti presso la Regione Sicilia e segnatamente nella provincia di Ragusa (**doc. 15**).

Lo stesso è accaduto in relazione alla domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020 dove all'odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a 72; anche in questo caso la sig.ra Battaglia è stata preceduta in graduatoria per la stessa classe di concorso da altri docenti aventi un punteggio inferiore (**doc. 16**).

Lo stesso dicasi per l'a.s. 2020/2021 dove la medesima ha riportato un punteggio pari a 84 in ogni caso è stata preceduta in graduatoria da altri docenti aventi un punteggio inferiore (**doc. 17**).



Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Battaglia, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

analogo esito ha avuto la domanda di mobilità inerente l'a.s. 2021/2022: anche in tal caso, pur essendo in possesso di un punteggio pari a 99 la sig.ra Battaglia è stata preceduta in graduatoria da molte docenti aventi un punteggio inferiore (**doc.18**).

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza.

I provvedimenti inerenti i trasferimenti sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Quest'ultimo, infatti, con ordinanza cautelare n.4720 del 14.07.2016 ha censurato le norme sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui sono state previste “...*deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con disparità di trattamento, ravvisando, altresì, profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme in questione...*” (**doc.19**).

Tuttavia, non curante del contenuto di tale provvedimento, l'Amministrazione non ha sospeso la procedura di mobilità seppur suo preciso obbligo. Ne è prova la circostanza che la medesima ha comunicato i disposti trasferimenti. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione.

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale della Lombardia disposto nei confronti della sig.ra Battaglia, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale la provincia di Ragusa e comunque nelle scuole dalla medesima indicate in seno alle domande di mobilità.

Non senza aggiungere che numerose sono le pronunce di accoglimento di ricorsi simili se non identici a quello che ci occupa (**doc.20**).

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che



piaccia all'On.le Tribunale adito

in via preliminare, nel merito ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art.151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa; accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nonché per gli anni scolastici successivi o quelli ritenuti dall'On.le Tribunale adito e delle relative ordinanze ministeriali nella parte in cui prevedono l'accontamento di posti in favore dei vincitori e/o degli idonei nel concorso di merito del 2012, ordinare alle amministrazioni odierne resistenti di collocare la ricorrente all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia o comunque nella Provincia di Ragusa scuola primaria - posto comune senza distinzione in fasi, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti ed anche in tal caso senza alcuna distinzione nelle c.d. fasi ed omettere ogni accantonamento in favore dei c.d. vincitori/idonei concorso di merito del 2012.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e, quindi, non è dovuto il versamento del contributo unificato tenuto della dichiarazione reddituale della ricorrente (**doc. 21**).

Si producono:

- copia contratto individuale di lavoro del 01.09.2014 (**doc.2**);
- copia ordinanza di mobilità n. 241/2016 (**doc.3**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2016/2017 (**doc.4**);
- copia domanda di mobilità 2017/2018 e 2018/2019 (**docc. 5-6**);
- copie ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018 (**doc.7**);
- copia domanda di mobilità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (**docc.8-9-10**);
- copia Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019 (**doc. 11**);
- copia stralcio graduatoria assegnazione in via provvisoria (**doc.12**);
- copia elenco trasferimenti ambito Ragusa scuola primaria a.s. 2016/2017 (**doc.13**).
- copia elenco trasferimenti ambito Ragusa scuola primaria a.s. 2017/2018 (**doc. 14**);
- copia elenco trasferimenti ambito Ragusa scuola primaria a.s. 2018/2019 (**doc. 15**);
- copia elenco trasferimenti ambito provinciale di Ragusa a.s. 2019/2020 (**doc.16**);



-copia elenco trasferimenti ambito Ragusa scuola primaria a.s. 2020/2021 e 2021/2022 (**docc. 17-18**);

- copia ordinanza cautelare n. 4720 del 14.07.2016 T.A.R. Lazio (**doc.19**);

-copia pronunce Tribunale di Ragusa e Tribunale di Catania (**doc.20**);

- dichiarazione del reddito e copia documento di identità (**doc. 21**).

Ragusa, 07.08.2021

avv. Marialuisa Tidona

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti del litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

premesso

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento operato dal M.I.U.R. nei confronti dell'odierna istante, ordinando alla citata Amministrazione di collocare quest'ultima all'interno dell'ambito territoriale 0023 della Regione Sicilia ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, in ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità in atti;

che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria potranno essere titolari di un potenziale interesse contrario a quello dell'odierna ricorrente;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie inerenti la scuola primaria e quelli assegnati nella Provincia di Ragusa;

rilevato

che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sez. del C.d.S. n. 106/1990 “ *...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza*



media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”;

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

che già l'art. 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziari collettive, dispone sistematicamente- quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “... *l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria.*” (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

chiede

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare la notificazione del ricorso

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “*..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anni scolastici*



*2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 scuola primaria,
Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...”;*

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 07.08.2021

avv. Marialuisa Tidona



MANDATO ALLE LITI

La sottoscritta sig.ra Battaglia Cristina, nata a Langenhage (EE) il 05.01.1971 (c.f. BTT CST 71° 45Z 112D) e residente in Ragusa, via Donizetti n. 16, nomina e costituisce quale procuratore e difensore l'avv. Marialuisa Tidona (c.f. TDNMLS81P42H163T - pec marialuisa.tidona@avvragusa.legalmail.it) per essere dalla stessa rappresentata e difesa in ogni grado, fase e stadio del giudizio da promuovere dinanzi al Tribunale di Ragusa nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma viale di Trastevere n. 76/A (p.iva 80185250588), incluse la fase esecutiva e di eventuale opposizione) nonché in eventuali giudizi e/o procedimenti ad esso connessi e/o consequenziali, conferendo alla stessa ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre ulteriori domande oltre che domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza di trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, eseguire e far eseguire sequestri conservativi e giudiziari, richiedere provvedimenti d'urgenza e cautelari di ogni genere, presentare istanze di fallimento, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Ragusa, via dott. Pluchino n. 16.

La sottoscritta:

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano e riconoscono di essere stato preventivamente informato oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che alla scrivente sono state fornite e informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, dichiarano e riconoscono di essere stati preventivamente informati della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n. 132/2014, dichiarano e riconoscono di essere stati preventivamente informati della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

La presente procura sarà materialmente congiunta all'atto cui si riferisce e deve considerarsi, a tutti gli effetti, come apposta in calce, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27.05.1997 n. 141 nonché dall'art. 45, comma 9, della legge 18.05.2009 n. 69.

Ragusa, li 02.08.2021

Battaglia Cristina

Vera ed autentica la firma

avv. Marialuisa Tidona